



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Regolamento Comunale per la Promozione e l' Attuazione del Compostaggio Domestico (Autocompostaggio)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 14.10.2015

Art.1

Definizione e finalità del Compostaggio Domestico

1. Il compostaggio domestico è un sistema di auto smaltimento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalla manutenzione di piccole aree verdi e dall'attività domestica. Dalla trasformazione dei suddetti rifiuti si ottiene il "compost", cioè un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come fertilizzante del proprio giardino, orto o terreno.
2. Si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio di raccolta, ma accumulati direttamente dalla famiglia in apposite compostiere.
3. La pratica del compostaggio domestico, che il Comune promuove, attiva, supporta e controlla nell'ambito delle iniziative volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti e alla razionalizzazione della spesa, è finalizzata a:
 - ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, generando benefici ambientali ed economici;
 - incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini attraverso un processo naturale di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost, riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi e la relativa spesa.

Art.2

Requisiti e tecnica per fare attività di Compostaggio Domestico

1. La pratica del compostaggio domestico, da condurre nei limiti e nel rispetto del presente regolamento e della specifica normativa vigente, è consentita in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) l'utenza TARI deve essere ubicata al di fuori dei centri abitati così come delimitati ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada. Possono derogare dal presente requisito le utenze in grado di utilizzare terreni aventi le caratteristiche di cui alla successiva lettera c);
 - b) l'utente deve disporre nei pressi della propria abitazione, quale pertinenza della stessa, di uno spazio verde come giardino, orto o terreno dove posizionare la compostiera e reimpiegare il compost prodotto;
 - c) ai fini del presente Regolamento sono terreni pertinenti delle abitazioni quelli di cui si ha disponibilità, purché siano ricompresi nel territorio comunale e posti al di fuori dei centri abitati di cui alla precedente lettera a) ad una distanza dall'utenza non superiore a 250 m, misurati in linea d'aria, e sia verificabile l'attività di compostaggio;
 - d) essere stabilmente residente nel territorio comunale ed essere iscritto a ruolo per il pagamento della TARI come utente domestico;
2. La tecnica di compostaggio consentita è quella in compostiera, in plastica di tipo commerciale, atta ad ospitare il cumulo dei rifiuti organici.
3. Le compostiere devono essere posizionate ad una distanza non inferiore a 10 metri dalle abitazioni e a 3 metri dal confine di proprietà del terreno utilizzato.

Art.3

Promozione del Compostaggio Domestico

1. Al fine di dare massima diffusione all'attività di compostaggio domestico, il comune promuove l'attività con specifico progetto di informazione ed attivazione, mettendo a disposizione delle utenze che ne facciano richiesta un numero limitato di compostiere in comodato gratuito, previo svolgimento di apposito bando, che preveda, quale criterio di assegnazione delle stesse, la cronologia di arrivo della richiesta di compostiera al protocollo comunale.
2. Sarà facoltà del Comune acquistare in futuro nuove compostiere da mettere a disposizione delle utenze.

3. Rimane ferma la possibilità per gli utenti di acquistare autonomamente le compostiere, di modello conforme alle caratteristiche tecniche indicate dall'Ufficio ambiente del Comune di Ortona.

Art.4

Materiali da avviare a compostaggio domestico, materiali da evitare e buone regole

1. Sono compostabili le seguenti sostanze:

- Rifiuti di cucina (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, pane raffermo, carne, avanzi di cibo, fondi di caffè, filtri di the, gusci di uova, gusci di noci, scarti del pesce);
- Ramaglie, patate, erba, fiori e foglie;
- Cartone in minime quantità, segatura e trucioli di legno non trattato;
- Residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;
- Cenere di legna.

2. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze:

- Legno verniciato;
- Olio di friggitura;
- Lettiere di animali domestici;
- Tessuti, sostanze contenenti acidi,
- Sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi;
- In generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.

3. Il compostaggio:

- deve essere costantemente controllato affinché non dia luogo ad emissioni nocive o fastidiose o a condizioni indecorose e/o di carenze igieniche;
- deve interessare un'area che non favorisca i ristagni di acqua in quanto potrebbero provocare alterazioni della materia in decomposizione e comportarne la putrefazione.

4. Coloro che praticano l'attività del compostaggio domestico beneficiando dello sconto sulla TARI, devono conferire rifiuti particolari oppure ossa di discrete dimensioni (es. costata, stinco, valve frutti di mare) esclusivamente presso il centro di raccolta comunale presso l'isola ecologica.

Art.5

Iter procedurale

1. Per partecipare all'iniziativa sul compostaggio domestico è necessario compilare l'apposito modulo ("Modulo per l'adesione al Compostaggio Domestico"), scaricabile dal sito www.comuneortona.ch.it, o disponibile presso il Servizio Ambiente, Attività Tecniche e Produttive, consegnarlo in Comune presso l'Ufficio Protocollo o trasmetterlo via PEC, prima dell'avvio della pratica di compostaggio domestico presso la propria abitazione.

2. I cittadini devono dichiarare nel modulo di adesione la disponibilità alla effettuazione dei controlli di cui al successivo art. 8 e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, la sussistenza di tutti i requisiti indicati nel precedente articolo 2, ivi inclusa l'indicazione degli identificativi catastali del terreno ove verrà effettuato il compostaggio domestico che, comunque, deve soddisfare il requisito di cui al precedente art. 2, lettera c), allegando la mappa catastale di detto terreno.

Art.6

Riduzione tariffaria

- 1.La determinazione della percentuale di riduzione tariffaria è demandata al Regolamento per la Disciplina della Imposta Unica Comunale, così come la decorrenza e la cessazione di tale riduzione.
2. La predetta agevolazione è assoggettata alle verifiche sulla corretta attivazione del processo di compostaggio effettuate nell'arco dell'anno. In caso di esito negativo dei suddetti controlli, l'ufficio tributi provvederà al recupero del beneficio non spettante.

Art.7

Cessazione compostaggio

- 1.L'utente che non intende più effettuare il compostaggio domestico è tenuto a dare formale comunicazione all'ufficio Ambiente, e per conoscenza all'Ufficio tributi, specificando la data di cessazione e i dati identificativi dell'utenza.

Art.8

Verifiche e controlli

- 1.Le verifiche di corretto utilizzo della compostiera vengono effettuate dal Comune di Ortona anche mediante incarico alla Ditta che gestisce i servizi di igiene ambientale o a soggetti esterni che devono adeguatamente qualificarsi e farsi identificare.
2. La verifica è effettuata, anche più volte all'anno, secondo le istruzioni date dall'Ufficio Ambiente del Comune di Ortona.
3. L'utente TARI praticante il compostaggio domestico è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.
- 4.Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento la riduzione sarà revocata, con provvedimento del Dirigente responsabile del servizio tributi a seguito di verbale redatto dall'incaricato alle ispezioni. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sarà revocata dovrà presentare una nuova richiesta.
5. Il nome e l'indirizzo dei titolari delle utenze che avranno aderito all'iniziativa sarà trasmesso alla Società che gestisce i servizi di igiene ambientale ai fini del controllo dei rifiuti umidi eventualmente conferiti.

Art.9

Albo dei compostatori

- 1.Il Comune di Ortona si impegna a redigere un albo compostatori contenenti i dati delle utenze che praticano il compostaggio e che sono risultati in regola con i controlli di volta in volta effettuati dagli uffici ai sensi del presente regolamento.

2. Tale Albo sarà periodicamente reso pubblico nonché trasmesso alla Provincia di Chieti nell'ambito delle segnalazioni delle buone pratiche di sostenibilità attuate nel territorio.

Art.10

Altre disposizioni

1. L'utente TARI praticante il compostaggio domestico è tenuto e si impegna ad effettuare correttamente anche le raccolte differenziate organizzate dal servizio pubblico, ed in particolare: la raccolta differenziata di carta, plastica e vetro.
2. Eventuale rifiuto verde proveniente da sfalci, patate o residui dell'orto, in esubero rispetto alla capacità di compostaggio dovrà essere conferito esclusivamente presso il centro di raccolta comunale presso l'isola ecologica.
3. Il Compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà, in ogni caso, essere smaltito con altre frazioni.